



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRINDISI TARANTO

(approvato con delibera del Consiglio n.26 del 31.05.2024)

ART. 1

LA GIUNTA CAMERALE. NATURA E FUNZIONI

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Giunta della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Brindisi - Taranto (di seguito anche "Giunta").
2. La Giunta è organo esecutivo collegiale della Camera di commercio ed è composta dal Presidente, che la presiede, e da un numero di componenti pari a sette. Dei suddetti componenti almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.
3. Il numero dei componenti di cui al comma 2 potrà variare in caso di variazione del numero dei consiglieri, secondo quanto disposto dagli articoli 10 e 14 comma 1 della legge 29 dicembre 1993, n.580.

ART. 2

ELEZIONE E DURATA

1. Il Consiglio camerale provvede, con votazione a scrutinio segreto, alla elezione dei componenti della Giunta nella riunione immediatamente successiva a quella relativa alla nomina del Presidente, da convocarsi con almeno quindici giorni di preavviso.
2. Nell'elezione dei membri della giunta ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della giunta medesima.
3. La giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per una sola volta.
4. Le ipotesi di sfiducia costruttiva sono disciplinate dallo Statuto.

ART. 3

FUNZIONI E DELIBERAZIONI D'URGENZA CON I POTERI DEL CONSIGLIO

1. La Giunta svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto, nonché tutte le altre funzioni che non siano specificatamente attribuite al Consiglio, al Presidente ovvero alla specifica competenza del Segretario generale o dei Dirigenti.
2. La Giunta può, in caso d'urgenza, deliberare nelle materie di competenza del Consiglio. La deliberazione deve recare nell'oggetto la specifica dicitura "deliberazione d'urgenza della Giunta con i poteri del Consiglio" e nel preambolo deve indicare espressamente i presupposti d'urgenza.



3. La deliberazione, a cura del Presidente, è iscritta per la ratifica nell'ordine del giorno della prima riunione successiva del Consiglio da convocarsi entro 30 giorni dalla sua adozione.

ART. 4

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente convoca e presiede la Giunta; ne dirige e regola le sedute e la discussione; mantiene l'ordine e garantisce l'osservanza delle leggi, delle norme dello Statuto e del presente Regolamento; sottopone all'esame, secondo l'ordine del giorno, le questioni sulle quali la Giunta è chiamata a deliberare; proclama il risultato delle votazioni; ha facoltà di sospendere le riunioni e di scioglierle nei casi di esaurimento dell'ordine del giorno, per garantire l'ordine e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento; esercita tutti gli altri poteri previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il vice Presidente vicario ovvero altro vice Presidente, se nominato, eletto dalla Giunta camerale secondo le previsioni della Legge e dello Statuto.

ART. 5

ELEZIONE DEL VICE PRESIDENTE

1. Nella prima adunanza, la Giunta elegge tra i propri componenti uno o più vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie, con il voto della maggioranza assoluta dei componenti stessi.
2. Nella eventuale seconda votazione, da tenersi nella seduta successiva, è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti dei presenti.
3. Il Presidente procede alla proclamazione del vice Presidente eletto nel corso della medesima seduta.

ART. 6

RIUNIONI DELLA GIUNTA

1. La prima riunione della Giunta si tiene su convocazione del Presidente entro quindici giorni dall'elezione.
2. La Giunta si riunisce in via ordinaria su convocazione del Presidente. Le sedute della Giunta si tengono presso la sede legale camerale. Per particolari ragioni, il Presidente può convocare la Giunta presso un'altra sede camerale.
3. La Giunta si riunisce in via straordinaria quando lo richiedano almeno tre membri secondo le modalità di cui al successivo articolo 7, comma 1.
4. La partecipazione alla Giunta può avvenire anche in modalità telematica con l'ausilio di strumentazioni tecnologiche le cui modalità sono definite da apposito regolamento.

ART. 7



CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno. Può altresì essere convocata su motivata richiesta scritta di almeno tre membri di Giunta, con specifica indicazione degli argomenti di cui si chiede la trattazione.
2. La convocazione è effettuata mediante avviso, inoltrato al ad un domicilio digitale che dia prova della ricezione del messaggio, recante l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno cinque giorni prima della seduta; per tali comunicazioni, il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di commercio.
3. Nei casi di urgenza, la Giunta può essere convocata con avviso inviato almeno due giorni prima della seduta, con le medesime modalità di cui al precedente comma. Con tale modalità può essere eccezionalmente integrato con altri argomenti l'ordine del giorno già trasmesso.
4. Presso la Segreteria generale della Camera di commercio sono raccolti, a disposizione dei componenti di Giunta, almeno tre giorni lavorativi prima della seduta, gli atti e documenti concernenti le proposte iscritte all'ordine del giorno.
5. Tale termine è ridotto ad un giorno lavorativo nel caso di convocazione d'urgenza.
6. Nei casi riguardanti materie di bilancio gli atti debbono essere a disposizione dei componenti della Giunta possibilmente all'atto della convocazione della seduta.
7. Ove disponibili in formato elettronico, i documenti, potranno essere inviati, con tutti gli effetti di legge, al domicilio digitale dichiarato.

ART. 8

NUMERO LEGALE E MAGGIORANZE RICHIESTE PER L'ADOZIONE DI DELIBERAZIONI

1. Le riunioni di Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Nel computo sono compresi il Presidente e i vice Presidenti.
2. Le deliberazioni della Giunta sono adottate a maggioranza dei presenti, ad eccezione dei casi in cui la legge, lo Statuto o il presente Regolamento richiedano una maggioranza qualificata.
3. La seduta ha inizio all'ora fissata nell'avviso di convocazione o, al più tardi, non oltre i quindici minuti successivi. In caso di mancanza del numero legale nei successivi trenta minuti la seduta è sciolta.
4. In caso venga meno il numero legale nel corso della riunione, il Presidente sospende la seduta fino a un massimo di un'ora. Qualora, alla ripresa dei lavori, non si raggiunga o successivamente venga meno il numero legale, la seduta è sciolta.
5. Nel verbale è fatta menzione della mancanza del numero legale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti.



6. I membri di Giunta sono tenuti ad apporre per ciascuna seduta la firma sul foglio delle presenze e a informare il Presidente in caso di allontanamento dall'aula che comporti la mancata partecipazione alla votazione.

ART. 9

OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. Il Presidente e i membri di Giunta devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall'adottare gli atti nei casi di incompatibilità previsti dalla legge, e, comunque, ogniqualvolta abbiano interessi personali anche indiretti con l'argomento oggetto di trattazione. In questi casi hanno anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala della seduta.
2. Le disposizioni sull'obbligo di astensione trovano applicazione anche nei confronti del Segretario generale, che viene sostituito nella funzione da un membro di Giunta scelto dal Presidente.

ART. 10

PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

1. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
2. Alle sedute, oltre al Presidente e ai membri di Giunta, hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, il Segretario generale, i funzionari camerali la cui presenza sia ritenuta necessaria per lo svolgimento della seduta, le persone delle quali sia stata disposta l'audizione, personalità del mondo politico ed economico, ed esperti di comprovata professionalità invitati dal Presidente.

ART. 11

SEGRETARIO DELLA GIUNTA

1. Il Segretario generale della Camera di commercio svolge le funzioni di Segretario della Giunta. In caso di sua assenza o impedimento, può essere sostituito dal dirigente vicario.
2. Nei casi eccezionali di contemporanea vacanza o assenza del Segretario Generale e del dirigente vicario, le funzioni di Segretario di Giunta sono attribuite al membro di Giunta scelto più giovane d'età.
3. Il Segretario Generale, o chi lo sostituisce, non può svolgere la funzione di Segretario della Giunta nei casi previsti dall'articolo 9. In tali ipotesi, il Segretario Generale, o chi lo sostituisce, ha l'obbligo di allontanarsi dalla sala di adunanza e le funzioni di Segretario, limitatamente alla trattazione dei relativi argomenti, sono svolte dal membro di Giunta più giovane d'età.

ART. 12

REDAZIONE ED APPROVAZIONE DEL VERBALE

1. Il verbale di ogni seduta di Giunta è redatto a cura del Segretario generale o di chi lo sostituisce.
2. Il verbale è formato dalle Comunicazioni e dalle Delibere, nelle quali viene riportato il resoconto sommario di tutti gli interventi degli aventi diritto al voto, nonché l'esito delle votazioni con l'indicazione degli astenuti.



3. Dopo ciascuna votazione, ogni componente di Giunta può far risultare a verbale le ragioni del suo voto contrario.
4. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario generale.
5. Il verbale è portato all'approvazione della Giunta nella prima seduta utile.

ART. 13 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

1. Durante la seduta, il Presidente comunica i messaggi e le eventuali lettere pervenute, aventi per oggetto materie di interesse della Giunta, nonché le risposte alle richieste di notizie e chiarimenti formulate dai membri di Giunta; dà inoltre le comunicazioni di interesse della Giunta medesima.

ART. 14 TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. Verificata la sussistenza del numero legale, il Presidente mette in trattazione gli argomenti all'ordine del giorno secondo l'ordine previsto nell'avviso di convocazione.
2. Il Presidente, autonomamente o su richiesta di un membro di Giunta, può decidere di invertire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
3. La Giunta non può deliberare su alcuna proposta o questione che non sia all'ordine del giorno, salvo che tutti i membri di Giunta in carica siano presenti alla seduta e acconsentano alla trattazione dell'argomento; si può prescindere dalla presenza di tutti i membri di Giunta esclusivamente nel caso in cui l'assenza di uno dei componenti sia giustificata da un impedimento non temporaneo, documentato, che abbia causato la mancata partecipazione ad almeno tre sedute consecutive.
4. La discussione generale su ciascun argomento all'ordine del giorno inizia, di norma, con la relazione del Presidente, ovvero del Segretario generale su invito del Presidente.
5. Nella discussione ciascun componente di Giunta può intervenire, avendone avuta facoltà dal Presidente.
6. Dopo la discussione o, nel caso non vi sia dibattito, dopo la presentazione dell'argomento da parte del relatore, il Presidente dichiara aperta la votazione.
7. Il Collegio dei Revisori dei Conti, che partecipa di diritto alle riunioni della Giunta, rilascia, nei casi previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto, o se richiesto dalla Giunta, collegialmente, il proprio parere orale o per iscritto.

ART. 15 ORDINATO SVOLGIMENTO DEI LAVORI



1. Il membro di Giunta che nel corso dell'intervento venga meno alle prescrizioni del presente Regolamento, o che turbi l'ordinato svolgimento dei lavori, viene richiamato dal Presidente; dopo un secondo richiamo all'ordine, il Presidente può togliergli la parola.
2. Qualora durante la riunione vi siano disordini e risultino vani i richiami del Presidente, questi può sospendere la seduta allontanandosi; se i disordini continuano al suo rientro, scioglie la seduta.

ART. 16

RINVIO

1. Si possono rinviare delibere all'ordine del giorno quando, per approfondimenti, è necessario acquisire ulteriori notizie utili ai fini della decisione su proposta dei membri di Giunta.

ART. 17

SISTEMI DI VOTAZIONE

1. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto; si adotta lo scrutinio segreto, secondo le modalità di cui all'articolo 19 del presente regolamento, in caso di votazione su persone nel caso non vi sia unanimità o quando lo richieda almeno la maggioranza dei componenti presenti.
2. Al termine della votazione il Presidente proclama l'esito, dichiarando se la proposta è approvata o respinta e, nei casi di elezione, proclama gli eletti.

ART. 18

VOTAZIONE PALESE

1. La votazione palese ha luogo per alzata di mano o per appello nominale; il metodo è scelto di volta in volta dal Presidente.
2. Nelle votazioni a scrutinio palese, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 19

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

1. Si può fare ricorso allo scrutinio segreto quando la deliberazione riguardi persone fisiche, elezioni a cariche e negli altri casi previsti dalla legge e dallo Statuto.
2. La votazione a scrutinio segreto si effettua per mezzo di apposite schede siglate dal Segretario generale, da depositare personalmente nell'urna, previo appello nominale.



3. Chiusa la votazione, il Presidente e il Segretario generale effettuano lo spoglio delle schede e il Presidente proclama il risultato.
4. Nell'ipotesi di irregolarità, e segnatamente se il numero dei voti risultasse inferiore o superiore al numero dei votanti, il Presidente valutate le circostanze, deve annullare la votazione e disporre che si ripeta.
5. Nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

ART. 20

DIRITTO DI VISIONE E INFORMAZIONE DEI MEMBRI DI GIUNTA SULL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DELLA CAMERA DI COMMERCIO

1. I membri di Giunta, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di ricevere tutte le informazioni relative all'attività amministrativa della Camera di commercio e allo svolgimento dei compiti e delle funzioni di pertinenza, e di ottenere copia degli atti deliberativi; essi possono altresì rivolgere al Presidente della camera di commercio proposte e raccomandazioni scritte o verbali, per sollecitare provvedimenti di interesse generale.

ART. 21

NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, valgono le norme di legge sulle Camere di commercio, i relativi regolamenti di attuazione, le norme dello Statuto e, in quanto applicabili, le norme del Regolamento del Consiglio.

ART. 22

ENTRATA IN VIGORE

1. Il Presente Regolamento e le sue modifiche entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito internet istituzionale della Camera di commercio.